

**Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni
(LAINF)
(Organizzazione e attività accessorie della Suva)**

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 2008¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutto il testo, le espressioni «Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)» e «INSAI» sono sostituite con l'espressione «Suva», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 1 cpv. 2 lett. a^{bis} (nuova)

² Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

a^{bis} attività accessorie della Suva (art. 67a);

Art. 61 cpv. 1 e 3

¹ La «Suva» è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e ha sede a Lucerna. L'istituto dev'essere iscritto nel registro di commercio.

³ La Suva soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il suo regolamento organico e la relazione sulla gestione devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 62 Organi

Gli organi della Suva sono:

- a. il consiglio di vigilanza;
- b. il consiglio d'amministrazione;

¹ FF 2008 4703

² RS 832.20

- c. la direzione;
- d. l'ufficio di revisione.

Art. 63 Consiglio di vigilanza

¹ Il consiglio di vigilanza si compone di:

- a. dieci rappresentanti dei lavoratori assicurati presso la Suva;
- b. dieci rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso la Suva;
- c. cinque rappresentanti della Confederazione.

² Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio di vigilanza per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese e delle categorie professionali. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio di vigilanza. L'articolo 6a capoverso 1 lettera b della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio di vigilanza.

³ I membri del consiglio di vigilanza lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono 70 anni.

⁴ Il consiglio di vigilanza provvede alla propria costituzione. I suoi compiti sono i seguenti:

- a. approvare la strategia globale della Suva;
- b. adottare il regolamento organico e trasmetterlo per approvazione al Consiglio federale;
- c. approvare il regolamento del personale;
- d. approvare le basi contabili e stabilire le tariffe dei premi;
- e. nominare e revocare l'ufficio di revisione;
- f. adottare la relazione sulla gestione e trasmetterla per approvazione al Consiglio federale;
- g. presentare al Consiglio federale proposte di candidature per la nomina del consiglio d'amministrazione.

⁵ Il consiglio di vigilanza non può delegare i suoi compiti.

Art. 63a (nuovo) Consiglio d'amministrazione

¹ Il consiglio d'amministrazione si compone di:

- a. tre rappresentanti dei lavoratori assicurati presso la Suva;
- b. tre rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso la Suva;
- c. un rappresentante della Confederazione.

³ RS 172.220.1

² Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione per un periodo di quattro anni. Questi ultimi devono disporre delle necessarie conoscenze settoriali e aziendali e non possono essere membri del consiglio di vigilanza.

³ Il consiglio d'amministrazione provvede alla propria costituzione. I suoi compiti principali sono i seguenti:

- a. nominare i membri e il presidente della direzione;
- b. approvare il piano finanziario e l'organizzazione della contabilità;
- c. organizzare la revisione interna, nominare e sorvegliare l'attuario responsabile;
- d. esercitare la vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti;
- e. preparare le pratiche da presentare al consiglio di vigilanza.

⁴ Il consiglio di vigilanza può stabilire nel regolamento organico altri compiti del consiglio d'amministrazione.

⁵ Il consiglio d'amministrazione non può delegare i suoi compiti.

⁶ L'articolo 6a capoverso 1 lettera b LPers⁴ si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione.

Art. 64 Direzione

¹ La direzione gestisce le attività della Suva e la rappresenta verso terzi; essa può inoltre conferire procure e altri mandati.

² I membri della direzione non possono essere contemporaneamente membri del consiglio di vigilanza né del consiglio d'amministrazione. Le condizioni di assunzione sono conformi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁵ (CO). L'articolo 6a capoversi 1–5 LPers⁶ si applica per analogia al salario che percepiscono e alle altre condizioni contrattuali.

Art. 64a (nuovo) Obbligo di diligenza e di fedeltà

¹ I membri del consiglio di vigilanza, del consiglio d'amministrazione e della direzione devono adempiere i loro compiti con ogni diligenza e salvaguardare secondo buona fede gli interessi della Suva.

⁴ RS 172.220.1

⁵ RS 220

⁶ RS 172.220.1

Art. 64b (nuovo) Ufficio di revisione

¹ La Suva deve far verificare il suo conto annuale dall'ufficio di revisione mediante revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 CO⁷. L'ufficio di revisione controlla inoltre l'osservanza delle prescrizioni sul sistema di finanziamento di cui all'articolo 90.

² I membri dell'ufficio di revisione sono nominati per una durata di tre anni al massimo. È ammessa la rielezione.

Art. 64c (nuovo) Responsabilità

¹ I membri degli organi, nonché le persone incaricate della gestione e della revisione rispondono del danno che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano alla Suva.

² Il diritto della Suva al risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la Suva è venuta a conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il danno è stato causato.

³ Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi della Suva, delle persone incaricate della gestione e della revisione sottostanno alla giurisdizione civile.

Art. 65 Presentazione dei conti

¹ I conti della Suva presentano la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e i risultati d'esercizio per settore d'attività.

² La presentazione dei conti è retta dai principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si impronta a standard generalmente riconosciuti, fatte salve le disposizioni particolari del diritto delle assicurazioni sociali.

³ Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi della presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.

Art. 65a (nuovo) Attuario responsabile

¹ Gli articoli 23 e 24 della legge federale del 17 dicembre 2004⁸ sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione si applicano alla funzione e ai compiti dell'attuario responsabile.

² Sono inoltre applicabili le disposizioni aggiuntive che il Dipartimento federale delle finanze emana sui compiti dell'attuario responsabile e sul contenuto del rapporto.

⁷ RS 220

⁸ RS 961.01

Art. 65b (nuovo) Personale

¹ Le condizioni di assunzione del personale della Suva sono conformi alle disposizioni del CO⁹.

² Nel regolamento del personale il consiglio d'amministrazione stabilisce la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali. L'articolo 6a capoversi 1–5 LPers¹⁰ si applica per analogia.

³ Il personale è assicurato presso la cassa pensioni della Suva.

Art. 65c (nuovo) Imposte

Fatto salvo l'articolo 80 LPGA¹¹, le prestazioni commerciali che fornisce la Suva sono imponibili.

Art. 67a (nuovo) Attività accessorie

¹ Oltre alle attività che è tenuta a svolgere per legge, la Suva può:

- a. gestire cliniche di riabilitazione;
- b. occuparsi della liquidazione di infortuni per conto terzi;
- c. sviluppare e vendere prodotti per la sicurezza;
- d. offrire consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro.

² Le attività accessorie devono essere:

- a. compatibili con i compiti sovrani della Suva nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 85 capoverso 1 sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;
- b. finanziariamente autosufficienti.

³ Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni alla Suva oppure da società anonime ai sensi del CO¹² nelle quali la Suva detiene la maggioranza del capitale e dei voti.

⁴ Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, la Suva tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva apposita della Suva.

Art. 70 cpv. 3 (nuovo)

Gli assicuratori di cui all'articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni alla Suva o a un altro assicuratore autorizzato. Il trasferimento deve essere approvato dall'autorità di vigilanza. Il Consiglio federale disciplina i particolari concernenti la protezione dei dati e la procedura d'approvazione.

⁹ RS 220

¹⁰ RS 172.220.1

¹¹ RS 830.1

¹² RS 220

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.